Ribadita la legittimitÃ della cessione del credito risarcitorio.

Descrizione

Recentemente il Giudice di Pace di Treviso, in una posizione da noi patrocinata, ha ritenuto la piena legittimitÃ della cessione del credito risarcitorio (nella specie si trattava di quello relativo alla riparazione di unâ??autovettura) a favore di una carrozzeria, rigettando lâ??eccezione della compagnia assicurativa.

Lâ??errore prospettico di questâ??ultima Ã¨ stato evidente sotto molteplici profili, *in primis* sotto quello logico-giuridico. Intanto perchÃ©, come pure riconosciuto dalla giurisprudenza, il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato; questo non puÃ² quindi essere ritenuto alla stregua di una **mera aspettativa**, nÃ© tanto meno di un diritto di **credito futuro**, atteso che il diritto al risarcimento del danno matura in favore del danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo perciÃ² solo **un diritto patrimoniale attuale e disponibile**.

NÃ© tantomeno puÃ² ritenersi controversa la sua **piena cedibilitÃ** . Invero, Ã¨ principio pacifico che il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale sia suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., ed il cessionario puÃ² in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, non sussistendo alcun divieto normativo in materia di **cessione del credito risarcitorio**, che non si configura come **unâ??attivitÃ finanziaria** poichÃ© il cessionario fa valere lo stesso credito giÃ spettante al danneggiato.

Invero, essendo pacificamente consentito al proprietario del mezzo incidentato cedere al â??carrozziereâ?• il diritto al risarcimento dei danni subiti dallâ??autovettura in seguito a sinistro stradale, non vi Ã¨ dubbio che al cessionario siano accordate tutte le azioni a tutela delle proprie ragioni creditorie al pari di quelle riconosciute al cedente.

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione
28 Giu 2023